

DECRETO LEGGE “FARE”

approvato dal Consiglio dei Ministri del 15 giugno

- *testo non definitivo* -

TITOLO II SEMPLIFICAZIONI

CAPO I MISURE PER LA SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA

Art.27

(Indennizzo da ritardo nella conclusione del procedimento)

1. Le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all'art. 1, comma 1-ter, della legge n. 241 del 1990, in caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento amministrativo iniziato ad istanza di parte, con esclusione delle ipotesi di silenzio qualificato e dei concorsi pubblici, corrispondono all'interessato, a titolo di indennizzo per il mero ritardo, una somma di denaro nella misura e secondo le modalità stabilite dal presente articolo. E' fatto salvo il risarcimento del danno di cui all'art. 2, comma 1, della citata legge n. 241 del 1990.
2. Il responsabile del potere sostitutivo, se attivato dall'istante, conclude il procedimento ai sensi dell'art. 2, comma 9-bis, della legge n. 241 del 1990. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 1-ter, della legge n. 241 del 1990 individuano a tal fine il responsabile del potere sostitutivo.
3. Il responsabile del potere sostitutivo che non abbia provveduto a concludere nel termine il procedimento, nei successivi cinque giorni deve liquidare a titolo di indennizzo, per il mero ritardo, una somma pari a 50 euro per ogni giorno di ritardo e, comunque, complessivamente non superiore a 2.000 euro.
4. Se il responsabile omette di provvedere alla liquidazione dell'indennizzo nel termine di cui al comma 3, l'istante può proporre, nel termine decadenziale dei successivi dieci giorni, ricorso dinanzi al giudice amministrativo avverso il silenzio ovvero ricorso per decreto ingiuntivo. Unitamente al ricorso è depositata, a pena di inammissibilità, l'istanza di parte da cui è conseguito l'avvio del procedimento.

5. Il Tribunale pronuncia sulla domanda di indennizzo con la sentenza; il Presidente del Tribunale o il magistrato delegato pronunciano, entro dieci giorni, con decreto motivato, cui si applicano i primi due commi dell'articolo 640 del codice di procedura civile.

6. Se il ricorso è respinto, anche solo in parte, il ricorrente può esclusivamente proporre opposizione a norma del comma 10.

7. Se il ricorso è dichiarato inammissibile o respinto in ragione dell'inammissibilità o manifesta infondatezza dell'istanza che ha dato avvio al procedimento, il giudice condanna il ricorrente a pagare in favore del resistente una somma non inferiore a due volte e non superiore a quattro volte il contributo unificato.

8. Il decreto che accoglie la domanda, anche solo in parte, diventa inefficace ove non notificato nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del deposito del provvedimento. La domanda di indennizzo non è riproponibile.

9. Avverso la sentenza o contro il decreto a lui sfavorevole, il resistente può proporre opposizione, nel termine perentorio di venti giorni dalla comunicazione o dalla notificazione del provvedimento. Il ricorso in opposizione è notificato alla controparte e depositato nel termine perentorio di dieci giorni, fatta salva la facoltà di cui all'articolo 45, comma 2, del c.p.a. L'opposizione non sospende l'efficacia esecutiva della sentenza o del decreto. Il Tribunale, su istanza dell'opponente e con ordinanza non impugnabile, può sospendere l'efficacia quando ricorrono gravi motivi.

1. Il Tribunale provvede ai sensi dell'articolo 87, comma 3, del c.p.a. Il Tribunale pronuncia, entro quattro mesi dal deposito del ricorso, con ordinanza non impugnabile immediatamente esecutiva.

2. Ai procedimenti disciplinati dal presente articolo, diversi da quello di cui all'articolo 117 del c.p.a., si applica l'art. 13, comma 3, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, ma il contributo è ridotto alla metà. Il gettito derivante dal pagamento del contributo unificato e dal comma 7 confluisce nel capitolo di cui all'articolo 37, comma 10, secondo periodo, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

10. Il presente articolo si applica ai procedimenti amministrativi per i quali l'istanza è stata depositata da un imprenditore, relativamente all'attività di impresa, successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

11. Entro un anno dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente della Repubblica, adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, sono stabilite la conferma, la rimodulazione, anche con riguardo ai procedimenti amministrativi esclusi, o la cessazione della natura sperimentale del presente articolo, nonché eventualmente il termine a decorrere dal quale le sue disposizioni saranno applicate, anche gradualmente, ai procedimenti amministrativi nei quali l'istante non è un imprenditore. Nella comunicazione di avvio del procedimento di cui all'articolo 8 della legge n. 241 del 1990 e nelle informazioni sul procedimento pubblicate ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, è fatta espressa menzione del diritto

all'indennizzo, nonché delle modalità e dei termini per conseguirlo ai sensi del presente articolo ed è altresì espressamente indicato il soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo.

12. La sentenza o il decreto che accolgono la domanda sono comunicati alla Corte dei conti e ai titolari dell'azione disciplinare dei dipendenti pubblici interessati dal procedimento amministrativo. Il Presidente della Corte dei conti riferisce annualmente al Parlamento entro il 30 marzo in merito al rispetto da parte delle pubbliche amministrazioni delle disposizioni in tema di efficienza dell'azione amministrativa in conformità ai principi costituzionali. Le pubbliche amministrazioni interessate comunicano al presidente della Corte dei conti entro il successivo 30 maggio le misure, anche organizzative, che intendono adottare per assicurare l'efficienza della propria azione e, in particolare, il rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti. Sull'idoneità delle misure così individuate, le competenti sezioni della Corte dei conti si pronunciano, con delibera in contraddittorio con l'amministrazione, entro 60 giorni dal ricevimento dell'atto. Il procuratore generale della Corte dei conti valuta in ordine all'eventuale avvio del procedimento di responsabilità.

13. All'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma 9-*quiquies* è inserito il seguente:

«9-*sexies* 1. Fatto salvo il risarcimento del danno di cui all'art. 2-*bis* e a esclusione delle ipotesi di silenzio qualificato e dei concorsi pubblici, in caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento ad istanza di parte, l'amministrazione procedente o quella responsabile del ritardo liquida a favore dell'interessato, a titolo di indennizzo per il mero ritardo, una somma stabilita dalla legge».

Art. 28

(Data unica di efficacia degli obblighi)

1. Gli atti normativi del Governo e i regolamenti ministeriali fissano la data di decorrenza dell'efficacia degli obblighi amministrativi introdotti a carico di cittadini e imprese, al 1° luglio o al 1° gennaio successivi alla loro entrata in vigore, fatta salva la sussistenza di particolari esigenze di celerità dell'azione amministrativa o derivanti dalla necessità di dare tempestiva attuazione ad atti dell'Unione europea. Il presente comma si applica agli atti amministrativi a carattere generale delle amministrazioni dello Stato, degli Enti pubblici nazionali e delle agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

2. Per obbligo amministrativo ai sensi del comma 1 si intende qualunque adempimento, comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti, cui cittadini e imprese sono tenuti nei confronti della pubblica amministrazione.

3. All'articolo 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-*bis*. Il responsabile della trasparenza delle amministrazioni competenti pubblica sul

sito istituzionale uno scadenario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi introdotti ai sensi del comma 1 del decreto-legge XXXX, lo comunica tempestivamente al Dipartimento della funzione pubblica per la pubblicazione riepilogativa su base temporale in un'apposita sezione del sito istituzionale. L'inosservanza del presente comma comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 46."

4. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione sono determinate le modalità di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, inserito dal comma 3 del presente articolo.

5. Il comma 1 del presente articolo entra in vigore il 2 luglio 2013.